

Art. 11 (Ricettività e rapporti numerici)

1. La ricettività dello spazio ad uso esclusivo del nido d'infanzia è stabilita nel numero minimo di 6 e nel numero massimo di 60 posti per il nido d'infanzia. La ricettività dei micronidi con ricettività ridotta è stabilita nel numero massimo di quattordici posti.**8**

2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, la Carta dei servizi prevede un numero di iscrizioni in soprannumero rispetto alla ricettività massima della struttura in misura non superiore al 15 per cento di tale ricettività⁹, fermi restando i rapporti numerici bambini/educatori.

3. Il nido d'infanzia si articola, di norma, in sezioni distinte per fasce di età nelle quali sia consentita l'organizzazione di piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diverse età e abilità. È possibile l'organizzazione in sezioni per fasce di età miste, per bambini di età superiore ai 12 mesi, sulla base di specifici progetti educativi.

4. Nell'erogazione del servizio il rapporto numerico tra educatori e bambini presenti all'interno dei nidi d'infanzia, è il seguente:

- a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 3 ed i 12 mesi;
- b) non superiore a sette bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 13 ed i 23 mesi;
- c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi.

5. In presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale il rapporto educatore-bambino viene diminuito oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

6. Il nido aziendale accoglie bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, figli dei lavoratori dell'azienda o di più aziende, e garantisce l'accesso a bambini figli di personale non dipendente dall'azienda o da più aziende per un numero di posti, pari ad almeno il 10 per cento e comunque non superiore al 45 per cento della ricettività, con priorità per gli utenti residenti nel Comune in cui è realizzato. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

6 bis E' possibile derogare dalla percentuale minima del dieci per cento stabilita dal comma 6 qualora le richieste di accesso provenienti da soggetti non dipendenti dall'azienda siano inferiori a tale percentuale minima. E' altresì possibile derogare dalla percentuale massima qualora le richieste di accesso provenienti dai lavoratori dell'azienda o di più aziende siano inferiori al 55 per cento^{10.11}

Note

8 Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

9 Parole sostituite da art. 3, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

10 Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/3/2017, n. 056/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

11 Comma aggiunto da art. 3, c. 3, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).